

NORMATIVA

La rivalsa degli agenti è bene immateriale

Secondo l'ultima decisione della Corte di Cassazione, la rivalsa corrisposta dall'agente subentrante non è da considerare con funzione previdenziale ma alla stregua di una spesa di avviamento, e come tale non deducibile nell'anno

Con ordinanza n. 29987, depositata in data 25 ottobre 2021, la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha definitivamente chiarito se alla rivalsa dell'agente di assicurazione debba essere attribuita funzione previdenziale, ovvero, quella di bene immateriale equiparabile all'avviamento.

La questione è estremamente interessante, in quanto nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica che disciplina il trattamento fiscale della rivalsa, e, in assenza di specifiche previsioni, sovente si verificava che il contribuente deducesse l'onere seguendo il cosiddetto "criterio di cassa", legato cioè alla modalità di pagamento della somma (una tantum o rateale).

Come è facile intuire, la risposta alla domanda circa la natura da attribuire all'istituto della rivalsa, comporta notevoli risvolti dal punto di vista pratico e, in particolare, sotto l'aspetto fiscale e tributario.

In estrema sintesi, se al componente negativo di reddito si attribuisce funzione previdenziale/risarcitoria, non si può negare la natura di costo pluriennale interamente deducibile in un unico esercizio. Al contrario, se a esso si riconosce quella di bene immateriale equiparabile all'avviamento, il relativo costo sarà da dividersi annualmente.

Ebbene, la Corte, nel solco della propria consolidata giurisprudenza, ha ritenuto di aderire a questa seconda tesi. Ma procediamo con ordine.

La vicenda di merito prende le fila da un avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l'onere sostenuto dal contribuente per la rivalsa pagata in seguito al subentro al precedente agente assicurativo. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, chiamata a pronunciarsi in appello, ha ritenuto, erroneamente, che la rivalsa fosse interamente deducibile nell'esercizio nel quale è stata iscritta a conto economico ed effettivamente sostenuta, in quanto spesa avente funzione meramente previdenziale e risarcitoria.

Come accennato, la Suprema Corte, dando seguito al



proprio consolidato orientamento in materia, ricostruendo la vicenda sulla base della stretta correlazione tra l'indennità in parola e il valore economico del portafoglio attribuito all'agente subentrante (cfr. Cass., Sez. 2, 23.07.2007, n. 16193), ha disposto quanto segue: "così inquadrata, sul piano civilistico, la figura dell'indennità/rivalsa, non v'è ragione perché essa, sul versante tributario, non sia assoggettata alle regole previste dal Testo Unico per l'ammortamento dei beni immateriali (art. 103, t.u.i.r.), ossia alla prescrizione dello stesso art., comma 3, per cui le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso".

Per concludere, dunque, la rivalsa corrisposta agli agenti di assicurazione deve essere, d'ora in avanti, considerata al pari dell'avviamento e, come tale, essa è deducibile in quote pari a un diciottesimo del valore corrisposto, per ciascun esercizio.

Avv. **Giorgio Grasso**,
BTG LEGAL

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 17 dicembre di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577